

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3018

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANTINI, TASSONE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*

Presentata il 3 dicembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre il divieto di indossare in luoghi pubblici gli indumenti chiamati *burqa* e *niqab* non solo per i pericoli di sicurezza e ordine pubblico derivanti dal totale e prolungato travisamento dell'identità ma anche, e dovremmo dire soprattutto, perché tali costumi sono diventati il simbolo dell'assoggettamento delle donne ad una concezione che nega ad esse libertà e disponibilità del proprio corpo, e dunque diritti umani fondamentali, da parte di ideologie fanatiche ed estremiste, incompatibili con la civiltà basata sul diritto, estranee anche alla religione musulmana.

Questo ultimo punto è molto rilevante perché non sono possibili fraintendimenti o ipocrisie volti ad accreditare l'imposizione di *burqa* e *niqab* come un precetto derivante dalla religione musulmana e pertanto meritevole delle garanzie della libertà di culto sancite dalla Costituzione.

Tutte le organizzazioni musulmane audite presso la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati hanno confermato, con argomentazioni approfondite sul piano storico e teologico, l'estraneità di questa imposizione ai precetti del Corano e alla tradizione religiosa musulmana, che limita ai luoghi di culto la prescrizione di adeguata copertura del corpo nei riguardi delle donne.

Alcune personalità ed esponenti delle organizzazioni musulmane hanno insistito sull'opportunità di una legge proprio per non mantenere l'equivoca e pericolosa confusione tra precetti religiosi e pratiche incivili.

È stato ricordato che « nelle norme coraniche il verso 59 della sura XXXIII recita: "O Profeta! Di' alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese". Nel versetto viene

affermato che le donne devono essere distinte, ma non obbligate a indossare il *burqa*, tant'è che le altre musulmane, pur non ricoprendosi di un mantello, non compivano, tuttavia, alcun atto riprovevole.

Ricordiamo che il *burqa* è di recente introduzione: in Afghanistan, all'inizio del novecento, fu imposto da re Habibullah alle duecento donne del suo *harem*, in modo tale da non indurre in tentazione gli uomini quando si fossero trovate fuori della residenza reale. Divenne così un capo per le donne dei ceti superiori, affinché fossero protette dagli sguardi del popolo. Fino agli anni Cinquanta era, dunque, una prerogativa dei ceti abbienti. Successivamente tali ceti iniziarono a non farne più uso, ma nel frattempo il *burqa* era diventato un capo ambito anche dai ceti poveri. Nel 1961 venne proclamata una legge che ne vietò l'uso alle dipendenti pubbliche, ma durante la guerra civile venne instaurato un regime islamico radicale e sempre più donne tornarono ad indossarlo, fino al divieto assoluto per tutte di mostrare il volto, imposto dal successivo regime teocratico dei Talebani » (intervento della Presidente dell'Associazione donne marocchine, Samira Chabib, nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 1° dicembre 2009).

Analogamente è stato affermato che « l'islam dice esplicitamente che le donne prima di entrare in un luogo di preghiera devono coprire le proprie fattezze e stare dietro l'ultima fila dei maschi (ovviamente l'islam vuole con ciò, essendo davanti al Creatore, che tutti i fedeli in quel momento pensino solo a Dio: ecco perché dice alla donna di coprire tutte le cose sensibili e stare dietro l'uomo per non distrarre il maschio dalla sua preghiera). Detto ciò, coprire che cosa: solo i capelli con un semplice *foulard* o al massimo un mantello leggero e gli arti con un indumento fin sotto le ginocchia. La stragrande maggioranza dei musulmani usa come repertorio i due libri sacri: il Corano e il vangelo di Maometto. Quindi l'utilizzo del cosiddetto *burqa*, *niqab* o *chador* sono usi

tribali che non hanno a che vedere con i due libri citati » (documento depositato dal Segretario nazionale della Confederazione delle comunità marocchine in Italia Mustapha Mansouri nel corso della citata audizione).

Non solo il giudizio storico e teologico appare inequivoco ma anche la conseguente valutazione sotto il profilo culturale e giuridico.

« Voglio ribadire che il *burqa* e il *niqab*, di fatto e senza indugi, sono costumi imposti da correnti culturali radicali, estremiste e maschiliste che tentano di imporlo come pratica per una corretta professione di fede islamica. È significativo vedere che, nella maggior parte dei Paesi arabo-musulmani, tali comportamenti vengono stigmatizzati, osteggiati e combattuti, proprio perché quei Paesi sanno bene che cedere terreno su un indumento che diventa un simbolo potentissimo significa accettare l'imposizione di un'identità culturale deviata che nulla ha a che fare con l'Islam. Eppure i nostri Paesi di origine hanno una cultura islamica secolare.

Sarebbe bizzarro avallare in Europa posizioni e usanze che vengono sempre più scacciate dai Paesi arabo-musulmani, e sarebbe un errore imperdonabile lasciare che tali estremismi possano trovare terreno fertile nelle istituzioni democratiche dei Paesi occidentali » (intervento del Presidente dell'Associazione per i minori non accompagnati in Italia, Saber Mounia, nel corso della citata audizione).

L'invito che viene rivolto al legislatore italiano da parte delle organizzazioni musulmane in Italia è chiaro e inequivoco.

« Dobbiamo rettificare le credenze integraliste ed estremiste che alcuni ignoranti diffondono all'interno di alcune moschee e ciò non può avvenire senza la cooperazione con i giovani coscienti e istruiti, che hanno una conoscenza e una consapevolezza dell'Islam come religione che predica la pace. In Italia l'estremismo avanza (...). È necessario bloccarlo senza indugi, anche perché molti di questi ambigui personaggi predicano in un modo e pensano in un altro (...), si mostrano remissivi e tolleranti davanti alle teleca-

mere (...) ma sono pieni di parole di odio nei loro centri cosiddetti islamici (...). Il *burqa* è un indumento medioevale e non c'è una parola nel Corano che riporti l'obbligo di indossarlo. Il *burqa* e il *niqab* non sono dettati dall'Islam e rappresentano una minaccia alla libertà, soprattutto della donna musulmana, nonché grandi ostacoli alla convivenza e all'integrazione che cerchiamo da anni» (intervento dell'imam di Torino, Abdellah Mechnoune, nel corso della citata audizione).

Risulta assai pertinente anche la conclusione del documento dell'Unione donne in Italia, consegnato nella citata audizione: «Ebbene, per tutto quello che si è fin qui scritto, dovrebbe essere chiaro a tutti e a tutte che *burqa* e *niqab* sono imposti da tradizioni culturali estremiste e non certo dalla professione del culto islamico. E allora, perché alcuni insistono o fanno finta di nulla? Perché poi lo fanno in un Parlamento? In Italia, siamo abituate a veder fare di ogni cosa una contrapposizione tra schieramenti. Quanto reali siano tali contrapposizioni, poi, dopo un po' di tempo ciascuna ha modo di rendersene conto. Ma non è questo il caso, perché la cosa è molto, molto più complessa di quel che può apparire una schermaglia parlamentare. Questa vicenda — senza giri di parole — ci dice ancora una volta che siamo in presenza di un patriarcato che si rigenera ogni volta, che non ha confini e che non ha colore. Il patriarcato ha un solo e unico nemico, da secoli e secoli: il genere femminile. La vicenda del *burqa*, quindi, così come il femminicidio, come altro ancora, è inquietante perché tocca nodi ancora tremendamente irrisolti del rapporto tra i generi».

Tutto ciò premesso, risultano chiari due elementi essenziali:

1) non è possibile qualificare *burqa* e *niqab* come «indumenti religiosi» e dunque risulta inappropriato ogni richiamo all'articolo 19 della Costituzione o all'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848

del 1955, in materia di libertà religiosa, che certamente è un fondamentale diritto della persona e che uno Stato laico deve garantire a tutti;

2) *burqa* e *niqab*, per la speciale costrizione fisica, morale e sociale che determinano e per l'evidente valore simbolico, non sono facilmente assimilabili ad altri indumenti, ferma restando la regola interpretativa dell'analogia nel diritto, e devono essere espressamente vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico perché lesivi della dignità della persona, senza giustificato motivo.

Sarebbe davvero ipocrita abdicare a un impegno culturale e politico in difesa dei valori della dignità della persona e dei diritti fondamentali delle donne in nome di una pretesa e infondata concezione multiculturalista o, peggio ancora, del distorto uso della nozione di laicità dello Stato. Per questo il *burqa* e il *niqab*, per il loro valore culturale e simbolico, più ancora che ai fini pratici, devono essere fatti oggetto di espresso divieto, come si prevede con la presente proposta di legge, eliminando qualsivoglia qualificazione di essi come «indumenti religiosi».

La supposta cultura dei Talebani e di ogni altro gruppo estremistico islamico non ha e non deve avere alcun riconoscimento giuridico né alcuna tolleranza culturale nell'ordinamento civile e giuridico dell'Italia. Lo dobbiamo alle donne musulmane, e non solo, che ricercano le vie difficili dell'emancipazione e dell'integrazione. Lo dobbiamo alla piccola Parvana, protagonista vera del racconto di Deborah Ellis, intitolato appunto *Sotto il burqa*. Lo dobbiamo ai nostri militari e ai civili caduti o impegnati per la difesa dei valori fondamentali della libertà, della dignità della persona e della democrazia.

Come ha ricordato efficacemente il Presidente della Consulta degli stranieri del comune dell'Aquila Gamal Bouchaib, citando J.J. Rousseau, «la libertà non consiste nel fare ciò che si vuole ma nel non fare ciò che non si vuole fare».

Noi non vogliamo tollerare le ideologie di morte e di negazione della dignità umana.

Come si è osservato, è erronea la qualificazione del *burqa* e del *niqab* come indumenti religiosi. Sarebbe tuttavia egualmente errato negare le parole *burqa* e *niqab*, o analoghe espressioni del medesimo significato, in nome di un eclettismo culturale secondo cui tutte le culture sono sostanzialmente equivalenti. Questa con-

cezione relativista, condannata anche dal Pontefice Benedetto XVI nell'enciclica *Caritas in veritate*, non corrisponde ai principi fondamentali della Costituzione, che sono al servizio dei diritti della persona e del bene comune.

Al di là del valore pratico, la presente proposta di legge è quindi un'occasione non secondaria per affermare una corretta visione costituzionale dell'integrazione sociale e dei diritti della persona.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l'utilizzo degli indumenti femminili denominati *burqa* e *niqab* ».

€ 1,00



16PDL0032730